

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3477**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARADONNA, ALMIRANTE, TATARELLA, DEL DONNO,  
MENNITTI***Presentata il 14 giugno 1982***Provvidenze per gli imprenditori agricoli danneggiati dalla  
siccità in Puglia e Basilicata**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa primavera la Puglia e la Basilicata sono state colpite da protratta, inconsueta siccità, accompagnata, in aprile, da clima diurno rigido e da gelate notturne. Di conseguenza nella maggior parte del territorio di queste regioni sono state seriamente danneggiate molte colture, principalmente le colture leguminose da granella, quelle foraggere e le cerealicole. Solo per il grano duro è andato distrutto il seminato di 350 mila ettari. I danni maggiori si sono registrati nelle province di Foggia, Bari, Potenza e Matera. Così sono state colpite drammaticamente, di nuovo, anche le zone disastrose dal sisma del 1980.

I competenti uffici regionali stanno valutando l'entità dei guasti prodotti dalla siccità. Ma si è già constatato che i danni non saranno inferiori a ben oltre 200 miliardi di lire. L'entità del disastro è tale che gli imprenditori agricoli rischiano il dissesto delle aziende, o quanto meno di non essere in grado di affrontare con risorse adeguate la prossima annata agraria. Pertanto essi attendono dallo Stato misure concrete che agevolino la ripresa delle aziende. È necessario ed urgente rispondere a questo legittimo appello alla solidarietà nazionale estendendo agli imprenditori agricoli danneggiati le provvidenze della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Per interventi nel 1982 a favore degli imprenditori agricoli della Puglia e della Basilicata le cui colture sono state danneggiate dalla prolungata siccità della primavera 1982, viene destinata la somma di lire 200 miliardi, utilizzando il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, che viene incrementato per pari importo. Si provvede alla copertura di questo onere con una riduzione della stessa entità del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982, utilizzando una corrispondente quota dell'accantonamento previsto alla voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vengono concessi mutui con ammortamento sino a 20 anni per la trasformazione di passività onerose da esposizioni debitorie per prestiti quinquennali ottenuti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni. Viene assistito col concorso regionale il pagamento degli interessi delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, a tasso ordinario ed agevolato, in scadenza nell'anno 1982, prorogato sino a mesi dodici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modifiche ed integrazioni.